Verbale di Accordo 19.4.2002 tra ENEL e FNLE – FLAEI - UILCEM
Raccordo normativa vigente ante 1/7/01 con contratto di settore

Le parti, così come previsto all'art.54 del Ccni 24 luglio 2001 per il settore elettrico, hanno proceduto all'esame dei singoli Istituti contrattuali richiamati dal suddetto contratto convenendo nella sintesi di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Verbale.
Le parti, in applicazione di quanto previsto al 2° comma del suddetto art.54,hanno convenuto sulla conferma, - fino ad eventuale disdetta da parte di una delle parti e alla loro sostituzione - dei seguenti Accordi collettivi:

- *Accordo 12.11.1991 sull'esercizio del diritto di sciopero (fermo restando quanto previsto in calce al c.c.n.s. 24.7.2001)*
- *Accordo 30.9.1994 sulla razionalizzazione di alcuni trattamenti indennitari (vedi allegato 40d (E))*
- *Accordo 30.6.1999 (vedi appendice 1)*
- *Procedura per l'esame delle vertenze individuali (vedi appendice 13)*
- *Accordi locali su orario di lavoro, ivi compresa la flessibilità*
- *Accordi locali su Festività Santo Patrono*
- *Accordi locali su trattamenti rimborsi spese*
- *Accordi in sede di Commissione Nazionale di Classificazione*

Le parti, ancora con riferimento al 2° comma del citato art.54 hanno, inoltre, convenuto su quanto segue:

1. *per i lavoratori in servizio alla data del 30.6.1996 restano confermate le disposizioni di cui all'art.33 del c.c.n.l. 21 febbraio 1989 in materia di Energia Elettrica; (vedi appendice 14);*
2. *resta confermata la disposizione di cui alla 6ª dichiarazione a verbale dell'art. 3 del c.c.n.l. 21 febbraio 1989 in materia di permanenza notturna dei guardiadighe e/o teleferisti sugli impianti, e la lettera Enel 21.2.1989 in tema di guardiadighe; (vedi art. 26 c.c.n.s. – nota 1);*
3. *restano confermate le disposizioni di cui all'8° e 9° comma dell'art.3 del c.c.n.l. 21 febbraio 1989 (vedi nota (I) art 41 c.c.n.s.)e la 8ª dichiarazione a verbale dello stesso articolo (vedi nota (II) dell'allegato 38a (E) dell'art. 38 c.c.n.s.), nonché la 6a dichiarazione a verbale dell'art.6 del predetto ccl; (vedi nota (II) art. 39 c.c.n.s.);*
4. *si darà corso al rimborso delle spese telefoniche eventualmente sostenute dai lavoratori in reperibilità non assegnatari di telefono mobile aziendale secondo le vigenti disposizioni aziendali in materia, regolamentando tale materia secondo una opportuna modulazione nei confronti degli attuali fruitori di detto rimborso;(vedi nota (I) art. 39 c.c.n.s.);*
5. *per i lavoratori in forza alla data del 1.7.2001 già percettori di specifici compensi restano confermate le disposizioni di cui alla 1ª dichiarazione a verbale dell'art.6 e quelle di cui al 4° comma lett. A) dell'art. 27 del c.c.n.l. 21 febbraio 1989 (vedi nota (I) art. 44 c.c.n.s.);*
6. *restano confermate le disposizioni di cui all'art.29 del c.c.n.l. 21 febbraio 1989 in materia di assegno di nuzialità (vedi Appendice 15);*
7. *per i lavoratori in forza alla data del 1 luglio 2001 restano confermate le disposizioni di cui al 4° comma dell'art.33 del c.c.n.l. 21 febbraio 1989; tali disposizioni verranno riconosciute anche ai lavoratori assunti successivamente a tale data e che vengano assegnati ad unità operative interessate dalle erogazioni di cui sopra, previa verifica con le OO.SS. regionali sul permanere dei relativi presupposti (vedi nota (I) art. 44 c.c.n.s.);*
8. *vengono confermate le disposizioni di cui al comma 38 dell'art. 31 del c.c.n.l. 21 febbraio 1989 'per i centralinisti telefonici non vedenti, nonché quelle di cui ai commi 33 e 34 dell'art 40 del predetto c.c.n.l. (vedi nota (I) art. 40 c.c.n.s.);*
9. *laddove è presente il Servizio Sanitario Aziendale, vengono confermate le disposizioni di cui al 4° comma dell'art. 39 del c.c.n.l. 21.2.1989 e, in materia di ricerche su ambiente di lavoro, le disposizioni di cui al comma 19 dello stesso articolo. (vedi appendice 16);*
10. *ferma restando l'applicabilità di quanto previsto nell'art. 42 comma 10 ccnl 24.7.2001, si conferma che l'insussistenza dell'effettivo maggior disagio e/o effettive maggiori spese di trasporto rispetto alla situazione preesistente potrà essere eventualmente oggetto di verifica in sede locale con le competenti strutture sindacali (vedi nota (I) art. 42 c.c.n.s.);*

11. *Per quanto attiene l'alternativa di cui all'art. 26, comma 19 ccnl 24.7.2001, si precisa che sarà il lavoratore in servizio interessato ad esercitare, una volta per sempre, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, l'opzione tra la nuova disciplina di cui al ccnl e la precedente disciplina di cui all'art. 40 ccl 21.2.1989, ferme restando le compatibilità necessarie con il lavoro di squadra (vedi allegato 26a (E) articolo 26 del c.c.n.s.);*

12. *per i lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2001 restano confermate le disposizioni di cui all'11 ° d.a.v. dell'art.3 del ccl 21 febbraio 1989 in materia di testimonianze o audizioni in procedimenti giudiziari in dipendenza dell'attività lavorativa (vedi nota (l) art. 28 c.c.n.s.).*

RACCORDO TRA CCNL 24.7.2001 E PRECEDENTE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEL GRUPPO ENEL S.P.A.

1. *Conferma dei protocolli esistenti in materia di Relazioni industriali e Relazioni sindacali.*
   Protoc. relaz. sind. allegato al c.c.n.l. 23.4.1996 (all. 2a (E)).
   Accordo 24.11.1997 (all. 2b (E)).

2. *Mantenimento delle 12 ore per il diritto di assemblea.*
   Art.47 c.8 c.c.n.l. 21.2.1989 (all. 4a (E)):

3. *Conferma dei vigenti accordi in materia di permessi sindacali per i membri degli organi direttivi nazionali, regionali/territoriali.*
   Accordo 30.9.1994 (fatta eccezione per il monte ore) (all. 5a (E)).

4. *Conferma degli accordi attuativi in materia di Rsu ed Rls:*
   Art.38 c.c.n.l. 23.4.1996 (all. 6a (E)) e Accordi 28.9.98; 20.4.2000; 5.10.2000.
   Accordi 1.6.1995; 20.11.1995; 28.9.1998; 20.4.2000; 5.10.2000

5. *Rinvio al vigente Protocollo sulle Pari Opportunità per la definizione e composizione degli organi paritetici.*
   Protocollo sulle pari opportunità ex c.c.n.l. 26.7.1991 (all. 12a (E)).

6. *Fermi restando gli istituti economico-normativi (p.es. supplementi dei minimi, richiamo a concorsi esterni, ecc.) attualmente in vigore, conferma delle vigenti normative in materia di Contratto di formazione e lavoro.*
   Accordi 9.5.1995 e 17.7.1997 (all. 14b (E)).

7. *Conferma (nei termini previsti dal c.c.n.s. 24.7.2001) delle vigenti normative che costituiscono l'impianto in materia di Classificazione e Carriera del Personale.*
   Art. 17 (all. 21a (E)) e 19 c.c.n.l. 21.2.1989 (come mod. dal c.c.n.l. 23.4.1996) (all. 21f (E)).
   Art.24 c.c.n.l. 23.4.1996 (all. 21h (E)).
   Accordo sindacale 22.9.1983 (Attività di lettura dei misuratori) (all. 21c (E)).
   Accordo sindacale 23.7.1992 (Accesso alla categoria BSs del personale non tecnico, superamento della normativa mansioni statiche, accesso alla categoria B2s per l'autista meccanico, superamento delle posizioni di sorvegliante lavori in appalto e preventivista in bt) (all. 21g (E)).
   Documento Enel 17.9.1997 sul processo di ottimizzazione nell'impiego delle risorse nell'ambito del nuovo assetto organizzativo e aspetti connessi alla valutazione delle professionalità ed ai problemi classificatori.
   Accordo sindacale 18.2.1998 (Indicazioni in merito agli strumenti di governo del modello di funzionamento organizzativo per le direzioni territoriali nell'ambito delle aree destrutturate) (all. 21i (E)).

8. *Conferma delle normative in atto riguardanti gli istituti economico-normativi fruiti dai Quadri.*
   Art. 18 c.c.n.l. 21.2.1989 (come mod. dal c.c.n.l. 23.4.1996) (all. 22a (E)).
   C.c.n.l. 26.7.1991 (Misure retributive per i quadri con livello di funzione 32%)(all. 22b (E)).
   Accordo 30.9.1994 (all. 22a (E)).

9. *Conferma delle vigenti normative riguardanti la correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari;*
   Accordo 28.7.1982 (all. 25a (E)).

10. *Conferma delle vigenti normative e degli accordi locali in essere in materia di orario di lavoro e permessi speciali così come richiamati dal contratto di settore.*
    Art. 40, comma 29 per elettrodotti (in alternativa ad art. 26 co. 19 c.c.n.s. 24.7.01) (all. 26a (E)).
    Art. 40, comma 26, 30, 31, 32 per conferma condizioni normative in materia di lavori gravosi ai già percettori (all. 26b (E)).
    Art. 40, comma 18,22,25 , 2ª e 5ª dav, per conferma dei permessi per lavoro in condizioni di gravosità e disagio (centrali, miniere a cielo aperto e caverna) ai lavoratori giornalieri già fruitori in servizio il 24.7.2001 (all. 26c (E)).
    Art. 40, comma 19, 23, e 25: i pemessi previsti dall'art. 26 co.18 c.c.n.s. 24.7.01 sono conservati fino ad un massimo di 7 giorni nei confronti dei lavoratori turnisti già fruitori al 24.7.01, fino a tale misura superiore (all. 26e (E)).

11. *Conferma delle normative in essere in materia di diritto allo studio e lavoratori studenti, maternità, lavoratori sottoposti a procedimento penale.*
Art. 20 (all. 30a (E)) e 21 c.c.n.l. 21.2.1989 (all. 30b (E)).
Art.10 c.c.n.l. 26.7.1991 (all. 31a (E)).
Art. 13 c.c.n.l. 21.2.1989 (all. 34a (E)) e conferma contenuto Lettera 18.6.1976 dell'ENEL alle OO.SS. in materia di "assistenza legale a lavoratori incorsi in procedimenti penali nell'espletamento delle mansioni ad essi affidate" (all. 34b (E)).

12. *Conferma, fino a rinnovo dell'articolato contrattuale successivo ai lavori della prevista commissione paritetica, delle normative in atto, sul trattamento turnisti e semiturnisti.*
Accordi 7.3. (all. 38a (E)) e 4.4. 1995 (all. 38f (E)) e 8.5.1996 (all. 38a (E)).
Art. 3, 8ª d.a.v. c.c.n.l. 21.2.1989 (nota (II) all. 38a (E)).

13. *Conservazione in cifra ad personam ai lavoratori in servizio alla data del 24.7.2001, permanendone i presupposti, dell'indennità conduzione generatori a vapore di 2°grado; Conservazione nella misura in atto al 24.7.2001, per i lavoratori in servizio, percettori a tale data, dell'indennità di 1° grado.*
Art.31 commi 8, 9, 10 c.c.n.l. 21.2.1989 (all. 40a (E)).

14. *Conferma della indennità per i centralinisti telefonici non vedenti, dell'indennità lavori gravosi , dell'indennità bilinguismo e dell'indennità guida (nei termini previsti dal ccnl 24.7.2001).*
Art.31 comma 38, c.c.n.l. 21.2.1989 (indennità per i centralinisti telefonici non vedenti) (nota (I) art. 40 c.c.n.s.).
Art.31 commi 20, 21 e 4ª, 5ª, 7ª e 8ª dav, c.c.n.l. 21.2.1989 (indennità lavori gravosi) (all. 40a (E)).
Art.31 9ª dav, c.c.n.l. 21.2.1989 (indennità bilinguismo per la provincia di Bolzano) (all. 40a (E)).
Art.31 comma 5, c.c.n.l. 21.2.1989 (indennità guida) (all. 40a (E)).

15. *Conferma, fino al 31.12.2002, dei trattamenti e normative in materia di trasferimenti semprechè si verifichi un effettivo maggior disagio e/o effettive maggiori spese di trasporto rispetto alle situazioni preesistenti.*
Art. 14 c.c.n.l. 26.7.1991 (all. 42a (E)).

16. *Conferma delle normative vigenti per trasferte, "trasfertisti" e "cantieristi".*
Art. 16 commi 4, 5, 6 e 2° e 3° dichiarazione a verbale (all. 43a (E)).
Art. 31 4° comma c.c.n.l. 21.2.89 (all. 40a (E)).
Art. 15 commi 1, 2, 3 c.c.n.l. 21.2.89 (all. 43b (E)).
Accordo sindacale 12 giugno 1997 "Nuova normativa cantieristi", come modificato ed integrato dall'Accordo sindacale 9 luglio 2001 (all 43b (E)).

17. *Per i lavoratori in forza alla data di stipulazione del contratto di settore conferma dell'erogazione delle mensilità aggiuntive al ricorrere dei presupposti normativi.*
Art. 43 c.c.n.l. 21.2.1989 (all. 47a (E)).

18. *Per il personale in forza alla data del 24.7.2001 trova applicazione la previgente normativa riguardante il trattamento di fine rapporto (tfr), nonché, per tutti i lavoratori, le vigenti normative sull'anticipazione dello stesso.*
Art.44 c.c.n.l. 21.2.1989 (all. 48a (E)).
Accordi 21.2.1989 e 1.4.1996 (Appendice 8).

19. *Conferma delle normative vigenti in materia di mense, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, attività ricreative, culturali e sportive e assicurazioni extraprofessionali.*
Art.30 (all. 52a (E)) e 50 c.c.n.l. 21.2.1989 (all. 45a (E)).
Art.37 c.c.n.l. 23.4.1996 (all. 51a (E)).
Accordi 4.3.1997 e 9.4.1998 e successive modifiche (all. 51a (E)).
Accordo 3.12.1998.
Specifici statuti e regolamenti per l'elezione degli organi direttivi.

20. *Conferma delle condizioni di miglior favore derivanti delle normative vigenti in materia di azioni sociali circa gli effetti economici dell'aspettativa e del congedo nelle loro diverse ipotesi (Appendice 17).*